

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 3597

Euro e protesti

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 16 ottobre 2001

Si chiede di conoscere quali saranno gli effetti del passaggio dalla lira all'euro, a partire dal 1° gennaio 2002, in ordine al protesto dei titoli di credito (cambiali, assegni bancari, assegni postali).

Il 1° gennaio 2002 l'euro, esistente come moneta "scritturale" già dal 1999, inizierà a circolare sotto forma di banconote e monete. Da questa data le banche, gli altri intermediari finanziari e le Poste dovranno offrire tutti i loro servizi esclusivamente in euro, benché sia previsto un periodo di doppia circolazione - dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002 - per banconote e monete in lire ed euro in cui la lira sarà utilizzabile soltanto in contanti. Dal 1° marzo 2002 terminerà il corso legale della lira e da questa data l'euro diventerà a tutti gli effetti unica valuta in circolazione nei 12 Paesi dell'Unione economica e monetaria (Uem). Le lire potranno essere cambiate per altri 10 anni presso le Tesorerie della Banca d'Italia.

Con riferimento al periodo di doppia circolazione, il piano nazionale del *change over* prevede che le banche e gli uffici postali effettuino in euro tutte le operazioni che implicino l'erogazione di contante alla clientela (*L'ultima fase del passaggio all'euro*, Comitato Euro presso il Ministero del Tesoro, gennaio 2001), nonostante la lira abbia corso legale fino al 28 febbraio 2002 (art. 155 co. 1 legge 23 dicembre 2000 n. 388).

La possibilità di utilizzare la lira esclusivamente in contanti a partire dal 1° gennaio 2002 e fino al 28 febbraio 2002 (periodo di doppia circolazione), impedisce che possa indicarsi quella valuta negli stampati degli assegni e delle cambiali che, in caso di emissione, saranno da considerare giuridicamente inesistenti come titoli di credito: con la conseguenza principale che agli stessi non potrà riconoscersi la natura di titoli esecutivi così come previsto dall'art. 474 n. 2 c.p.c.

Ciò del resto è confermato dall'art. 1 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (in G.U. 26 settembre 2001 n. 224), secondo il quale "a decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito".

Pertanto dopo il 1° gennaio 2002, l'emissione e il pagamento di assegni e cambiali dovrà avvenire necessariamente in euro.

Fino al 31 dicembre 2001 è ancora possibile emettere assegni e cambiali recanti importi in lire, così come è anche possibile emettere assegni e cambiali in euro. Quanto poi alle modalità di compilazione degli assegni in euro si segnala l'opportunità, ma non l'obbligatorietà, nel caso di somma intera (unità di euro senza decimali) di far seguire sulla destra, separandolo con la virgola, zero centesimi (es. in cifre € 1000,00; in lettere € 1000/00). Proprio perché trattasi di una facoltà e non di un obbligo, l'assegno privo dell'indicazione dei centesimi nell'ipotesi sopra prospettata, sarà formalmente regolare con ogni effetto conseguente.

Occorre precisare tuttavia che le modalità di pagamento dei titoli varieranno a seconda del tempo di presentazione al pagamento, nonostante sia stato già precisato che gli assegni bancari in lire, emessi entro il 31 dicembre 2001, saranno trattati con procedure automatiche se presentati entro il 28 febbraio 2002 (intervento del presidente dell'ABI alla Conferenza sull'euro "*Il sistema bancario e il passaggio all'euro*", Banca d'Italia, Roma 18 settembre 2001).

Pertanto:

a) Assegni in lire emessi a dicembre 2001 e presentati all'incasso dopo il 31 dicembre 2001

L'assegno sarà valido, potrà circolare e il pagamento avverrà in euro previa conversione da lire in euro.

b) Assegni in euro emessi a dicembre 2001 e presentati all'incasso entro il 31 dicembre 2001

L'assegno sarà valido, potrà circolare ma l'incasso in euro potrà avvenire solo "virtualmente", mentre l'incasso in lire obbligherà la banca alla conversione da euro in lire.

c) Cambiali in lire emesse fino al 31 dicembre 2001 con scadenza successiva al 31 dicembre 2001

In base al principio di continuità dei rapporti giuridici non si ha nessuna conseguenza: semplicemente "la cambiale portata all'incasso nel 2002 verrà liquidata in euro per un valore pari a quello espresso in lire" (Orientamento della CCIIA di Mi-

lano).

Pertanto la cambiale sarà validamente emessa, potrà circolare e il pagamento avverrà esclusivamente in euro se portata all'incasso presso un istituto di credito; se invece il pagamento è tra privati occorre distinguere tra quello effettuato nel periodo di doppia circolazione (che potrà essere eseguito in lire o in euro) e quello effettuato dal 1° marzo 2002 (che potrà essere eseguito solo in euro).

d) Cambiali in euro emesse fino al 31 dicembre 2001 con scadenza entro il 31 dicembre 2001

La cambiale sarà validamente emessa, potrà circolare e il pagamento in euro potrà avvenire solo "virtualmente", al contrario di quello in lire che potrà effettuarsi liberamente (previa conversione da euro in lire, analogamente a quanto oggi avviene per le cambiali emesse in valuta straniera).

In relazione alle ipotesi sopra evidenziate, occorre verificare se l'introduzione della nuova moneta unica possa creare difficoltà nell'elevazione dei protesti. Occorre chiedersi in particolare se la risposta del debitore o del trattario di non pagare, facente riferimento ad un importo espresso in una valuta diversa da quella risultante dal titolo, costituisca un impedimento per la redazione dell'atto di protesto, dovendo il pubblico ufficiale riportare nell'atto la risposta avuta in sede di interpello (art. 71 n. 4 L.C. e 63 L.A.).

Al quesito non può che darsi risposta negativa.

Si osserva infatti che la formale constatazione del mancato pagamento ha riguardo all'esistenza o inesistenza delle somme di denaro portate dal titolo. La valuta in cui quelle somme sono espresse rileva solo eventualmente, ad esempio nelle ipotesi in cui sia inesistente ovvero sia venuto meno il corso legale della valuta in essere all'epoca dell'emissione, senza che sia stato previsto il meccanismo automatico di conversione. Tutto ciò non si verifica con il passaggio alla moneta unica europea, dal momento che il tasso di conversione da lire in euro è fisso e non sussiste la necessità di individuare il rapporto di cambio in un determinato giorno come avviene per i listini di borsa. Più semplicemente, poiché la conversione da lire in euro avviene secondo una determinata misura *prevista per legge*, la valuta che fino al 31 dicembre 2001 è espressa in lire, dal 1° gennaio 2002 sarà espressa in euro.

In conclusione se il protesto levato successivamente al 1° gennaio 2002 ha per oggetto assegni e cambiale espressi in lire ed in cui la data di emissione non superi il 31 dicembre 2001, il pubblico ufficiale non potrà rifiutarsi di adempiere il proprio ufficio.

Al contrario se gli stessi titoli espressi in lire, portano una data di emissione successiva ad al 31 dicembre 2001, il protesto non potrà essere levato perché avente ad oggetto un titolo giuridicamente inesistente.

Mauro Leo

(Riproduzione riservata)